

---

# Comune di Valduggia

Provincia di Vercelli

Piazza G. Ferrari, 12 – 13018 Valduggia VC

---

## CAPITOLATO SPECIALE DI SERVIZIO

---

**Oggetto:**

**SERVIZIO ENERGIA A MEGAWATTORA “MWh”**

**“Fornitura di calore mediante generatore a biomassa e rete di teleriscaldamento”**

**(CUP: C96J16000180004 – CIG 671878659°)**

**Periodo:**

**stagione 2016/2017 – stagione 2025/2026**

Durata anni 10 (dieci)

---

CORRISPETTIVO ANNUO PRESUNTO .....	48.000,00 .....	Euro	480.000,00
IVA 10 % .....		Euro	48.000,00
TOTALE GENERALE (IVA inclusa) .....		Euro	528.000,00

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**UFFICIO TECNICO COMUNALE – VALDUGGIA (VC)**

**GEOM. GIOVANNI RASINO**

## SOMMARIO

### PREMESSE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.....	pag. 4
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO .....	pag. 4
ART. 3 - OGGETTO DELLA FORNITURA .....	pag. 4
ART. 4 - ESCLUSIONI .....	pag. 5
ART. 5 - MODALITA' DI GESTIONE .....	pag. 6
ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA .....	pag. 8
ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA .....	pag. 9
ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	pag. 10
ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE .....	pag. 11
ART. 10 - CONSUMI .....	pag. 11
ART. 11 - PREZZI DELLA FORNITURA .....	pag. 11
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	pag. 12
ART. 13 - REVISIONE PREZZI .....	pag. 12
ART. 14 - CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE .....	pag. 13
ART. 15 - PROVENIENZA E TRACCIABILITA' DEL COMBUSTIBILE .....	pag. 14
ART. 16 - SOSTEGNO ALLA FILIERA FORESTA-LEGNO LOCALE .....	pag. 14
ART. 17 - MODIFICHE DEL VOLUME DEGLI EDIFICI RISCALDATI .....	pag. 15
ART. 18 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO .....	pag. 16
ART. 19 - PENALITA' .....	pag. 17
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	pag. 18
ART. 21 - INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI .....	pag. 18
ART. 22 - ACCESSO DEL PERSONALE DEL COMUNE AGLI IMPIANTI .....	pag. 18
ART. 23 - RICONSEGNA FINALE E COLLAUDO .....	pag. 19
ART. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO .....	pag. 19
ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	pag. 20
ART. 26 - SUBFORNITURE .....	pag. 20
ART. 27 - SPESE .....	pag. 20
ART. 28 - REGISTRAZIONE .....	pag. 21
ART. 29 - CONTROVERSIE .....	pag. 21
ART. 30 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA .....	pag. 21

## **PREMESSE**

Considerato che nel Comune di Valduggia è presente un impianto di generazione calore a biomassa realizzato con il contributo di fondi pubblici erogati al fine di sostituire combustibili fossili con combustibili rinnovabili, diminuire le emissioni dei gas climalteranti con l'utilizzo di combustibili a minore impatto ambientale, contribuire alla gestione del territorio attraverso l'impiego sostenibile di biomassa locale rivalorizzando le superfici forestali pubbliche e private locali con l'utilizzazione di assortimenti legnosi che permettono lo sfruttamento e la gestione di porzioni di territorio montano altrimenti abbandonate al degrado, prevenire attraverso la corretta e sostenibile gestione forestale le calamità naturali in parte causate dal degrado e dall'abbandono della montagna, attivare nuova imprenditoria ed economia locale legata alla realizzazione, alimentazione e gestione degli impianti a biomassa determinando attraverso tali attività ricadute economiche e sociali positive sulla collettività.

Che il Comune, facendo proprie le premesse suesposte, ha approntato un apposito bando di gara per individuare il soggetto titolato a cui affidare l'appalto per lo svolgimento del servizio dettagliato nel presente capitolato.

Che il Comune di Valduggia si avvale della Associazione Monte Rosa Foreste per la fornitura di assistenza tecnica nel coordinamento della filiera di approvvigionamento foresta-legno-energia all'impianto di proprietà comunale.

Tutto ciò premesso si dettagliano qui di seguito l'oggetto del servizio, le condizioni e le prestazioni allo stesso connesse.

### **Art. 1- Oggetto del contratto**

Con il presente capitolato il Comune di Valduggia (di seguito indicato anche come “Concedente”) intende definire il contratto per demandare ed accollare all’appaltatore (di seguito indicato come “Concessionario”) il “Servizio energia a Megawattora” con la “Fornitura di calore mediante generatore a biomassa e rete di teleriscaldamento” per 10 anni, ai corrispettivi economici indicati al successivo Art. 11, per una spesa complessiva presunta di € 480.000,00 (quattrocentottantamila), nei termini indicati ai seguenti articoli.

### **Art. 2 - Durata del contratto**

Il contratto avrà una durata di 10 anni a decorrere dalla stagione di riscaldamento 2016/2017.

### **Art. 3 - Oggetto della fornitura**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di calore agli edifici qui sotto elencati allacciati alla rete di teleriscaldamento alimentata dal generatore a biomassa e/o dal generatore di emergenza alimentato a gas metano:

Scuole medie	volume riscaldato: 2.500 metri cubi.
Scuola materna	volume riscaldato: 2.100 metri cubi
Salone polivalente	volume riscaldato: 1.600 metri cubi
Bocciodromo e Circolo	volume riscaldato: 3.242 metri cubi (di cui alloggio custode mc. 200)

Totale volume riscaldato: 9.442 mc.;

Nello specifico la fornitura comprende:

- il servizio di fornitura e gestione calore mediante generatore a biomassa e rete di teleriscaldamento;

- la conduzione dei relativi impianti con l'assunzione della qualifica di "Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" che comportano la sottoposizione in luogo del Concedente ai relativi obblighi di legge;
- la fornitura di acqua calda sanitaria dove richiesto;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti termici ed impianti elettrici all'interno delle centrali termiche, centrale di emergenza compresa, nonché delle sottocentrali ubicate presso le singole utenze;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il controllo telematico di tutti i relativi impianti.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

Sono esclusi dall'oggetto del presente contratto:

- messa a punto degli impianti prima dell'inizio della fornitura di calore oggetto del contratto;
- manutenzione straordinaria e messa a norma della centrale termica di emergenza (**si ricorda che invece è compresa l'accensione e gestione nonché manutenzione ordinaria della caldaia in emergenza e in caso di necessità**);
- sostituzione componenti di centrale termica a seguito di danneggiamento da eventi atmosferici, da sbalzi di tensione o da atti vandalici;
- sostituzione del corpo caldaia a biomassa (bruciatore e scambiatore);
- interventi sulla rete di teleriscaldamento;
- interventi straordinari per manutenzione silo e/o locale ospitante la centrale termica a biomassa;
- fornitura di energia elettrica e del fluido vettore (acqua) all'impianto di riscaldamento;
- eventuale fornitura e posa di componenti per l'adeguamento degli impianti esistenti alle normative vigenti;
- eventuali nuove pratiche e/o rinnovi pratiche/permessi presso gli uffici della P.A, o degli Enti

preposti ai controlli.

## **Art. 5 - Modalità di gestione**

### Aspetti generali

Il Comune metterà a disposizione del concessionario gli impianti in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, intervenendo a proprie spese, se del caso, agli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti stessi alle normative vigenti, prima dell'inizio del decorrere del presente contratto.

Il Concessionario dovrà svolgere la sua attività in modo da assicurare la conservazione degli impianti affidatigli mediante le operazioni ed i controlli previsti dalla normativa vigente e comunque effettuando tutte le operazioni necessarie al mantenimento della piena efficienza ed a perfetta regola d'arte.

### Emissioni

Il Concessionario dovrà assicurare un'emissione in atmosfera dei fumi dai camini contenute nei limiti di Legge ed in particolare in conformità ai disposti della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 in data 11/01/2007. Il Comune metterà a disposizione del Fornitore gli impianti in grado di ottemperare a tali normative, intervenendo, se del caso, a proprie spese agli adeguamenti necessari. Eventuali variazioni di normative successive alla stipula del presente contratto saranno valutate all'occorrenza dalle parti in causa.

### Rumore

Il Concessionario dovrà assicurare il controllo dei rumori degli impianti nei limiti di legge, con particolare riferimento ai piani di zonizzazione acustica approvati dall'Amministrazione Comunale.

### Acqua calda sanitaria

Il Concessionario dovrà garantire il servizio di produzione dell'acqua calda sanitaria, ad una temperatura non inferiore a 40° C., in tutti gli edifici in cui è installato tale impianto e per il periodo indicato nell'Art. n.8; il Concessionario, o chi per esso, dovrà ogni qualvolta si renda necessario eseguire la disincrostazione dei serpentini e delle condutture, comunque prima che diminuisca la resa di scambio dei produttori di acqua calda.

#### Personale addetto

Il personale addetto alle attività di cui al presente contratto, che potrà comprendere sia lavoratori subordinati sia persone incaricate sotto altro titolo, lavorerà sotto l'esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore. Pertanto il Comune rimarrà del tutto estraneo e sollevato da qualsiasi contestazione fra l'appaltatore ed il predetto personale.

Nei confronti del personale con rapporto di lavoro subordinato, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il tempo in cui si svolge il servizio anzidetto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune, o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà al Concessionario l'inadempienza accertata e procederà secondo la normativa vigente. Per eventuali detrazioni e sospensioni dei pagamenti, il Concessionario non potrà opporre eccezione alcuna.

#### Reperibilità

Il Concessionario ha l'obbligo di mettere a disposizione degli impianti un operaio professionale specializzato (termoidraulico, bruciatorista, elettricista) ed eventualmente un manovale per tutto il periodo di durata del contratto.

Nel caso di segnalazione di guasto detto personale avrà l'obbligo di trovarsi sul luogo dove è stato segnalato il guasto entro e non oltre 120 minuti dalla chiamata.

## **Art. 6 - Manutenzione ordinaria**

Per opere di manutenzione ordinaria si intende la sostituzione di elementi costruttivi, di organi, meccanismi e componenti meccanici, idraulici, termici elettrici ed elettronici, per i quali non sia più garantito il regolare e completo funzionamento, o in avaria.

Inoltre rientrano nelle operazioni di manutenzione ordinaria le operazioni contemplate nei libretti d'uso e manutenzione previsti per ogni singolo macchinario, apparecchiatura e/o componente.

La manutenzione ordinaria in particolare ha per oggetto:

- tutte le parti costituenti gli impianti di produzione termica, di distribuzione e di utilizzazione del calore ( componenti meccanici, idraulici ed elettrici);
- tutte le operazioni che vengono previste nei libretti d'uso e manutenzione delle apparecchiature da effettuarsi sul luogo con strumenti ed attrezzature che sono a corredo degli apparecchi anche se comportano l'impiego di materiali di consumo d'uso corrente;
- le semplici sostituzioni di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico funzionale;
- tutti gli apparati della telegestione con eventuali sostituzioni ed integrazioni, senza per questo accampare riserve su eventuali disguidi alla gestione, durante le fasi di intervento nel sistema stesso;
- le limitate opere murarie e/o meccaniche accessorie occorrenti per la manutenzione di cui ai punti precedenti.

All'uopo il Concessionario dovrà comunicare al Comune un recapito telefonico disponibile anche nei giorni festivi, 24 ore su 24, cui fare riferimento per eventuali chiamate di intervento in caso di urgenza.

Qualora il Concessionario fosse inadempiente, si provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie, addebitando le relative spese aumentate della penale contrattuale, che verrà trattenuta con le modalità dell'art. n. 29 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il Concessionario dovrà effettuare la manutenzione ordinaria in conformità delle vigenti normative UNI e CEI e dovrà attenersi alle vigenti prescrizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori addetti.

#### **Art. 7- Manutenzione straordinaria**

Per opere di manutenzione straordinaria si intendono le opere rivolte a mantenere lo stato di funzionamento regolare dell'impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza di cui al progetto originario e/o della normativa vigente, attuando i conseguenti interventi su tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, termiche, elettriche ed elettroniche, verificandone le condizioni di efficienza e sicurezza.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari, compresa la sostituzione del materiale e delle apparecchiature costituenti le centrali termiche e le sottocentrali, **fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4**. I materiali impiegati per le riparazioni devono essere di qualità non inferiore a quella dei materiali esistenti, inoltre, le parti dell'impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che agli effetti della sicurezza possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte secondo la regola della buona tecnica e se del caso riportate sugli appositi registri (Libretto di Centrale, Libretto di Impianto).

Qualora il Comune dovesse constatare che viene trascurata la buona efficienza e conservazione degli impianti, verrà emesso un ordine di servizio motivato con le conseguenti prescrizioni al quale il Concessionario dovrà adempiere immediatamente; nel caso in cui il Concessionario non ottemperi all'ordine di servizio e il Comune possa/abbia a subire dei danni, i lavori necessari saranno fatti effettuare d'ufficio dal Comune, con addebito delle spese sostenute all'atto della liquidazione del conguaglio stagionale.

I lavori suddetti dovranno essere eseguiti in orari tali da non interrompere la fornitura del riscaldamento e, se necessario, anche in giornate festive.

### **Art. 8 - Obblighi del Fornitore**

In dipendenza e relazione di quanto stabilito nei precedenti articoli, sono dunque a carico del Concessionario:

- la fornitura della biomassa per l'esercizio dell'impianto secondo le singole caratteristiche del generatore di calore;
- la conduzione delle centrali termiche, delle sottocentrali e di tutte le relative apparecchiature accessorie e complementari nel rispetto delle leggi e norme vigenti in accordo con gli utenti;
- l'esercizio dei servizi di produzione dell'acqua calda sanitaria;
- l'esecuzione tempestiva e periodica di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione nei termini descritti agli Art. 5, 6 e 7;
- l'impiego del personale, delle attrezzature necessarie ed utili e degli strumenti per la conduzione e la manutenzione ordinaria preventiva;
- la direzione tecnica dei servizi suddetti ed il mantenimento di adeguati rapporti con il funzionario comunale delegato alla gestione;
- la fornitura di ogni materiale d'uso e consumo necessario al compimento degli interventi;
- le prove e le misure di controllo che l'Amministrazione Comunale e/o Enti superiori (come V.V.F., A.S.L., ecc...) intendessero effettuare sui servizi in gestione, compresi i controlli delle temperature interne degli ambienti;
- la prestazione di personale tecnico adeguato per la sorveglianza del buon andamento del servizio stesso;
- le piccole opere murarie nelle centrali termiche e nelle sottocentrali necessarie ai lavori di gestione e manutenzione;
- il funzionamento dell'impianto di riserva a gas metano in caso di guasto del generatore a biomassa, ma solo per emergenza o cause di forza maggiore sull'impianto primario e per il

minimo tempo indispensabile;

- il controllo periodico di funzionamento del contatore di energia con annotazione, almeno mensile, del totale dell'energia contabilizzata su apposito registro;
- analisi della combustione e delle emissioni delle quali una entro il primo mese di funzionamento e l'altra entro febbraio.

#### **Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione Comunale**

Sono a carico del Comune:

- la fornitura dell'acqua, del gas metano e dell'energia elettrica;
- le opere idrauliche e civili relative alla rete di teleriscaldamento dell'acqua calda dall'uscita degli impianti di produzione all'ingresso nelle sottocentrali;
- gli interventi di manutenzione e riparazione a carico dei corpi scaldanti e quant'altro non presente nelle centrali termiche e nelle sottocentrali;
- le sostituzioni e gli adeguamenti non previsti a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 10 - Consumi**

Il calore erogato dalla centrale termica verrà contabilizzato in Megawattora (MWh), che sarà determinato sulla base dei consumi rilevati dal contatore di energia presente sull'impianto. In caso di avaria del contatore, il consumo verrà presuntivamente determinato sulla base dei consumi storici dell'impianto installato a seguito del presente contratto.

#### **Art. 11- Prezzi della fornitura**

Il prezzo di fornitura del calore è fissato in €/MWh 120 (centoventi/00) da moltiplicarsi per le unità di calore (MWh) erogate (**importo di cui all'art. 1 calcolato su un consumo medio stimato di MWh 400**).

I citati prezzi verranno maggiorati dell'IVA di legge e di tutte le altre eventuali imposte future, e si intendono al lordo delle agevolazioni fiscali previste dall' art. 8 comma 10 lett. f) L 23/12/98 n. 448.

#### **Art. 12 - Fatturazione e pagamenti**

La fatturazione dei consumi verrà disposta con cadenza mensile in relazione ai MWh di calore erogati nel periodo considerato.

La fattura dovrà essere pagata entro sessanta giorni dalla data di emissione con le modalità di pagamento indicate nella stessa, previo ottenimento da parte dei competenti Enti della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, se richiesta dal Comune o, in alternativa, previo rilascio da parte della società fatturante di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quale potrà essere, a campione, soggetta a verifica d'ufficio da parte del Comune. In caso di ritardato pagamento, per causa imputabile al Comune, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di 3 punti percentuali, conteggiati a decorrere dalla data di scadenza del pagamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il Concessionario si obbliga a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 della medesima legge 136/2010, secondo le modalità di cui al citato comma 7, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario inoltre assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

#### **Art. 13 - Revisione prezzi**

Il prezzo della fornitura calore è soggetto a revisione, ai sensi della normativa vigente. Il prezzo del MWh sarà stagionalmente adeguato con l'indicizzazione al costo medio della stagione precedente (1° settembre-31 agosto) dei seguenti parametri:

20% su variazione del prezzo del metano per l'utenza in questione

50% su variazione del prezzo della legna da ardere sul mercato locale. (Come indicato all'art. 16 del presente Capitolato il prezzo di ritiro del legname tondo è stabilito nel Piano di approvvigionamento in base al prezzo, rilevato sul mercato locale, dell'assortimento legna da ardere di castagno in lunghezze di due metri, grezza e non spaccata, resa all'imposto camionabile, ed è soggetto ad adeguamenti almeno annuali secondo quanto rilevato dall'Associazione Monte Rosa Foreste)

20% variazione del costo operaio IV cat. Assistal

10% quota fissa non rivalutabile.

Eventuali cambiamenti dell'aliquota IVA di riferimento per l'oggetto della fornitura che dovessero intervenire per legge nel periodo di durata del contratto verranno regolarmente applicati al presente contratto.

#### **Art. 14 - Caratteristiche del combustibile**

Le caratteristiche del combustibile sono definite ai sensi del D. Lgs. 152/06 – Allegato X Parte V Sez. 4, sulla base delle prescrizioni del costruttore e delle specifiche esigenze del generatore:

- Caldaia MAWERA mod. A/6871 Hard, potenza termica nominale 550 kW, potenza termica al focolare 630 kW, alimentazione combustibile a coclea;
- combustibile: cippato di legna vergine origine B1, contenuto idrico M 50-55, pezzatura G5.

Le caratteristiche e le specifiche di cui sopra che determinano origine e fonte, classificazione merceologica, granulometria, contenuto idrico e quant'altro necessario a garantire la qualità del servizio, la salubrità delle emissioni e l'efficienza e durata dell'impianto a biomassa sono vincolanti per il Concessionario.

Quindi, il Concessionario deve garantire tramite apposita attestazione e/o certificazione rilasciata da Ente terzo riconosciuto che la fornitura del combustibile (biomassa) dovrà riguardare esclusivamente cippato ottenuto da lavorazione meccanica di materiale vegetale costituito da legno vergine e derivante da interventi selvicolturali, manutenzione forestale, potatura, manutenzione del verde, coltivazioni dedicate, scarti di prima lavorazione di legno vergine.

#### **Art. 15-** Provenienza e tracciabilità del combustibile

Il Concessionario si impegna a garantire la tracciabilità del combustibile fornito, adottando modalità che rendano evidente la provenienza del combustibile.

In tutti i casi dovrà sempre essere assicurata l'ottemperanza della filiera di approvvigionamento ai disposti della D.G.R. del Piemonte 5 maggio 2008, n. 22-8733 ("Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili.").

#### **Art. 16 -** Sostegno alla filiera foresta-legno locale

Per perseguire le finalità evidenziate in Premessa al presente Capitolato, il Concessionario si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto un'unità locale, con un piazzale di conferimento del materiale legnoso, ubicata entro un raggio di dieci chilometri in linea d'aria dalla sede dell'impianto.

La fornitura del materiale legnoso per l'alimentazione della caldaia sarà pianificata sulla base di un "Piano di approvvigionamento" proposto dal Comune di Valduggia e concordato con il Fornitore del calore.

Il Piano di approvvigionamento, che avrà una validità almeno triennale e valorizzerà preferibilmente la filiera foresta-legno locale, determina i quantitativi, la provenienza e le caratteristiche qualitative del cippato.

Sul Piano proposto dal Comune, il Concessionario potrà sollevare le sue motivate riserve: esso sarà frutto di concertazione e, una volta approvato dalle parti, diventa vincolante per il Concessionario, salvo cause di forza maggiore che rendessero necessarie fonti di approvvigionamento alternative.

Il prezzo di ritiro del legname tondo è stabilito nel Piano di approvvigionamento in base al prezzo, rilevato sul mercato locale, dell'assortimento legna da ardere di castagno in lunghezze di due metri, grezza e non spaccata resa all'imposto camionabile, ed è soggetto ad adeguamenti almeno annuali secondo quanto rilevato dall'Associazione Monte Rosa Foreste. Tali adeguamenti incideranno sulla revisione prezzo del costo del calore a MWh riconosciuto al Concessionario in ragione di quanto previsto all'Art. 13.

Per la prima stagione di riscaldamento 2016/2017 il prezzo base di cui sopra è stabilito in euro/q.le 4,00 (quattro/00).

Le condizioni di ritiro di residuo verde, o misto legname e ramaglie, proveniente da interventi di manutenzione ambientale (pulizia scarpate stradali, ruscelli, potature, ecc.), eventualmente inseriti nel piano di approvvigionamento, saranno definiti nello stesso piano in seguito a contrattazione con il Concessionario.

#### **Art. 17 - Modificazione del volume degli edifici riscaldati**

Il presente contratto si intende fin da ora valido, alle medesime condizioni e prezzi unitari, anche per la fornitura di calore agli edifici ed utenze che dovessero successivamente allacciarsi alla stessa centrale termica o alla rete di teleriscaldamento.

E' data facoltà al Concessionario, previo assenso scritto del Comune, di eseguire su propria iniziativa e a proprie spese lavori di estensione della rete di teleriscaldamento ad ulteriori soggetti non ancora allacciati, a condizione che questo non pregiudichi l'efficienza del servizio agli edifici allacciati e si condividano le prescrizioni contrattuali con i nuovi utenti.

**A tal proposito si evidenzia che il Concessionario dovrà sempre garantire in via prioritaria il calore presso le strutture comunali. Inoltre ogni ulteriore adempimento in merito alla gestione delle nuove utenze allacciate compete in capo al Concessionario (es. gestione bollette, disservizi di qualsiasi natura, recupero crediti verso soggetti inadempienti etc...) ed a tal proposito il Comune di Valduggia si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità a riguardo.**

Al Comune sarà dovuta una quota parte del valore dell'energia venduta a copertura dei costi generali sostenuti dal Comune stesso e tale quota sarà stabilita in trattativa con il Concessionario che cederà al Comune l'estensione dell'impianto alla fine del periodo contrattuale senza nulla pretendere.

Sui propri edifici allacciati il Comune potrà apportare variazioni in più o in meno alla cubatura riscaldata, in seguito ad ampliamenti e demolizioni, di cui sarà dato avviso con comunicazione d'ordine scritta.

Il Comune potrà variare i corpi riscaldanti all'interno di edifici già allacciati alla rete di teleriscaldamento, o la destinazione d'uso degli edifici, o di singoli locali di un singolo edificio con la conseguente possibile variazione delle modalità di fornitura del calore.

Il Comune ha la facoltà, in qualsiasi momento, di variare la cubatura complessiva degli edifici allacciati e quindi sottrarre dalla gestione eventuali fabbricati compresi nel presente contratto, riconoscendo al Concessionario solo il periodo effettivo della gestione, senza che per questo il Concessionario possa pretendere alcun ulteriore compenso e/o indennizzo.

#### **Art. 18 - Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario prende in gestione l'impianto previa messa a norma e messa in sicurezza a spese del Comune. Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza, ignoranza delle leggi, delle normative o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di

cui esso si avvale per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte, od a terzi comunque presenti, sia a cose della stazione appaltante, o di altre ditte.

La responsabilità del Concessionario si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori o inadeguatezze nella gestione ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione.

#### **Art. 19 - Penalità**

Nel caso si verificassero deficienze di servizio imputabili al Fornitore, il Comune contesterà per iscritto tali fatti al Concessionario stesso, a cui verrà addebitata una penalità di € 160,00 (Euro centosessanta/00) al giorno per ogni giorno di malfunzionamento qualora le temperature fossero insufficienti rispetto a quelle definite dal capitolato, con una tolleranza di 2 gradi centigradi.

Qualora la disfunzione dovesse permanere per più di 24 ore, con interruzione dell'attività didattica o lavorativa dei locali interessati, sarà ulteriormente applicata una penale di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) per ogni giorno in cui perdurasse detta situazione.

La penale di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) verrà comunque applicata nei seguenti casi:

- interruzione del servizio con conseguente sospensione dell'attività lavorativa nell'edificio;
- l'emissione in atmosfera di inquinanti accertati da organi competenti;
- l'immissione di inquinanti negli scarichi o in qualunque altra zona non appropriata;
- la mancata effettuazione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui agli artt. n. 6 e 7 del presente Capitolato.

L'importo delle penalità applicate a causa delle deficienze di servizio, verranno detratte dal pagamento immediatamente successivo all'applicazione delle stesse. **Comunque la penale giornaliera non terrà conto dei giorni di consegna dei ricambi.**

Resta comunque impregiudicata qualsiasi altra azione da parte del Comune.

### **Art. 20 - Risoluzione del contratto**

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto relativo al presente Capitolato in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- interruzione del servizio protratta senza giustificato motivo per cinque giorni anche non consecutivi nell'arco della stagione di riscaldamento;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative, o regolamentari, in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

### **Art. 21 - Interventi extracontrattuali**

Per ogni singolo intervento di carattere urgente ed imprevedibile che il Comune dovesse richiedere tramite nota di servizio, il Concessionario si impegna ad eseguire i lavori con la massima tempestività. Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni straordinarie che si rendessero necessarie durante la durata del contratto e non dovute dal Concessionario, devono essere preventivamente comunicate, salvo casi di comprovata urgenza. Tutti gli interventi extracontrattuali dovranno essere preventivamente pattuiti ed autorizzati per scritto con l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 22 - Accesso del personale del Comune agli impianti**

Gli impianti termici ed i relativi locali dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico dell'Amministrazione Comunale per gli opportuni controlli sulla regolarità, efficienza e funzionalità dell'intera fornitura.

Di ogni visita verrà redatto apposito verbale in duplice copia, una per ciascuna parte, e conterrà la descrizione delle operazioni effettuate e delle eventuali irregolarità riscontrate. Il Concessionario ha la facoltà di formulare le proprie controdeduzioni sui fatti esposti dal verbalizzante, contestualmente o inoltrandola all'Amministrazione entro i successivi cinque giorni. L'accesso agli impianti è vietato a qualsiasi altra persona estranea alla gestione degli stessi; l'accesso altresì è vietato ai

dipendenti del Comune che non siano accompagnati da personale del Concessionario, fatto salvo per il Funzionario Responsabile del Servizio che ha viceversa libero accesso.

#### **Art. 23 - Riconsegna finale e collaudo**

Gli impianti ed i loro accessori, alla fine del rapporto contrattuale, dovranno essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione, di funzionalità in cui si trovavano all'atto della presa in carico, salvo il normale deperimento per l'uso e le modifiche rese indispensabili per effetto dell'applicazione del presente capitolato.

Allo stesso modo dovrà essere riconsegnata tutta la documentazione tecnica ed amministrativa. A tale scopo verrà redatto dal Concessionario, per ogni singolo impianto, un "verbale di riconsegna impianto", nel quale verranno indicate, in contraddittorio con l'Amministrazione, tutte le osservazioni circa lo stato degli impianti e la loro efficienza.

#### **Art. 24 - Divieto di subappalto**

E' vietata la subconcessione del servizio di gestione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 24 del Capitolato Speciale di Servizio.

Si precisa che l'approvvigionamento del combustibile per il funzionamento della centrale (biomassa) nonché tutti gli interventi manutentivi e le prestazioni specialistiche (quali a titolo meramente esemplificativo: l'analisi fumi e ceneri, lo smaltimento e trasporto ceneri e rifiuti, le manutenzioni e aggiornamenti hardware e software, etc.) non sono considerati subappalto.

Tuttavia, è fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le prescrizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e al D.L.201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i, anche con riferimento ai rapporti economici intercorrenti con soggetti terzi inserendo nelle rispettive fatturazioni il codice CIG della presente procedura di gara.

### **Art. 25 - Clausola Risolutiva Espressa**

Ai sensi dell'art. 1456, Codice Civile e del secondo periodo del comma 8, art. 3 Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.P.A..

### **Art. 26 - Subforniture**

Il Comune, nella sua qualità di stazione appaltante, verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto integrato, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. A tal fine, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, il Concessionario produce alla stazione appaltante copia del/i contratto/i di subfornitura.

Il Concessionario e assume le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i suoi dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza delle attività connesse alla fornitura di calore, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 145/2000. A tale scopo il Concessionario deve dotarsi di un'adeguata assicurazione per tutti i rischi di esecuzione e di gestione da qualsiasi causa determinati, che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale di euro 2.500.000,00 per ogni persona nonché per danni a cose, nonché verso prestatori di lavoro con un massimale di euro 1.000.000,00 per ogni persona.

### **Art. 27 - Spese**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc., IVA esclusa) sono a totale carico del Fornitore.

### **Art. 28 - Registrazione**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al contratto definito dal presente Capitolato sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **Art. 29 - Controversie**

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto seguente al presente Capitolato è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Vercelli ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 30- Tutela della riservatezza**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Comune di Valduggia dichiara che tutti i dati forniti dai partecipanti al bando relativo al presente Capitolato, sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per adempiere a necessità legate all'esecuzione di quanto in esso contenuto e disposto.